

Pregg.mi Sigg.  
Soci Ordinari  
LORO SEDI

Ragusa, 09 febbraio 2026

**OGGETTO: INL – Applicazione art. 4 della L. 300/1970 – Tracciabilità dei rifiuti – RENTRI – Nota INL n. 831 del 28.01.2026**

Si informano le Imprese associate che l'**Ispettorato Nazionale del Lavoro**, con **nota n. 831 del 28 gennaio 2026**, ha fornito importanti chiarimenti sull'utilizzo dei sistemi di geolocalizzazione (**GPS**) sui mezzi adibiti al trasporto dei rifiuti, in relazione al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti (**RENTRI**).

Il documento nasce da diversi quesiti posti all'Ispettorato in merito all'applicazione dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300/1970), che disciplina l'uso di strumenti dai quali possa derivare un controllo a distanza dei lavoratori.

L'Ispettorato chiarisce che:

- la geolocalizzazione richiesta esclusivamente per adempiere agli obblighi del RENTRI **non richiede** l'attivazione della procedura prevista dall'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori;
- il GPS, in questo caso, **non è considerato uno strumento di controllo dei lavoratori**, ma un adempimento normativo legato alla tracciabilità dei rifiuti.

È però fondamentale ricordare che:

- i dati di geolocalizzazione **devono essere utilizzati solo** per le finalità previste dalla normativa ambientale;
- se l'azienda intende usare il GPS anche per altre esigenze (organizzative, produttive, tutela del patrimonio aziendale o sicurezza sul lavoro), **diventa obbligatorio** attivare le garanzie previste dall'art. 4 della Legge 300/1970 (**accordo sindacale o autorizzazione dell'Ispettorato**).

Resta quindi essenziale distinguere chiaramente le finalità di utilizzo dei sistemi di geolocalizzazione, per evitare contestazioni e sanzioni.

La Direzione degli Uffici resta comunque a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Il Direttore  
(Dott. Ing. Giuseppe Guglielmino)

